

zione in loco per valutare il potenziale del rischio del sito per la salute umana e l'ambiente. Un esame comparativo delle tecnologie di biorisanamento *in situ* è stato presentato di recente dal *Department of Defense – National Environmental Technology Test Site*, con riferimento all'attenuazione naturale, all'iniezione d'ossigeno ed aria ed all'iniezione microbica, per la bonifica della falde contaminate da idrocarburi aromatici e da Mtbe.

Un'altra tecnologia USA assai promettente appare quella denominata *in situ air sparging* (IAS), che consiste nell'insufflare nel sottosuolo dell'aria mediante diffusori orizzontali. Tale sistema, rispetto al *ex situ stripping*, presenta il vantaggio di evitare i costi associati all'estrazione ed alla restituzione dell'acqua di falda. Un processo col quale è possibile ottenere l'eliminazione rapida di Mtbe e di composti aromatici è quello dell'ossidazione con microbolle di ozono. L'Europa ha per prima assorbito l'esperienza USA, metabolizzandola ed attivando, a sua volta, propri sistemi di intervento. Ne è derivato di conseguenza un interessante sviluppo di specifiche tecnologie (*soil washing*, *bioremediation*, inertizzazione, *air sparging*, *air stripping*, eccetera).

Il travaso di tecnologia dagli USA all'Europa, è stato accompagnato nel contempo da *expertise* professionale, anch'essa recepita ed integrata dai Paesi comunitari. Il risultato è che oggi in Europa esistono tecnologie e professionalità consolidate, in Francia, Gran Bretagna, Olanda, Danimarca, Germania.

2.5. Lo scenario dei siti contaminati nella Comunità europea.

In considerazione della complessità della materia, la Comunità Europea non ha ancora emanato una specifica direttiva sui siti contaminati ma ha tuttavia finanziato studi sperimentali, progetti, interventi, premessa indispensabile per creare una cultura specifica di settore. Pur tuttavia, sono numerosi i Paesi comunitari che, singolarmente, anche dietro pressione dell'opinione pubblica e delle associazioni ambientaliste, si stanno cimentando, già da qualche tempo e con successo (i casi dell'Olanda, della Danimarca, della Germania lo dimostrano) nel settore degli interventi di bonifica dei siti contaminati, sviluppando, implementando, applicando e adattando alle proprie necessità tecnologie USA, non senza aver elaborato prioritariamente regole applicative ed amministrative.

Secondo stime accreditate, la quantità totale di terreni contaminati nei Paesi europei si aggirerebbe intorno a 150.000 siti, mentre quella relativa ai rifiuti della contaminazione si attesterebbe intorno ad un miliardo di metri cubi.

2.5.1. I rifiuti delle bonifiche ed il loro smaltimento: il caso della miniera di Teutschenthal in Germania.

Uno dei problemi più rilevanti negli interventi di risanamento delle aree inquinate è quello legato ai rifiuti provenienti dalle operazioni di bonifica. Come osservato dal professor Gianniantonio Petruzzelli,

dirigente di ricerca del Cnr di Pisa, nel corso del già citato convegno «I rifiuti delle bonifiche: che fare?», «gli interventi di bonifica comportano la produzione di notevoli quantità di rifiuti, alcuni dei quali sicuramente pericolosi. Per tutte le tipologie di rifiuti che provengono dalle attività di bonifica, una parte di fondamentale importanza è quella della caratterizzazione analitica, perché le risultanze specifiche che ne derivano servono a individuare la loro pericolosità e quindi la loro destinazione finale».

La produzione di rifiuti da interventi di bonifica dipende fortemente dalla tecnologia scelta ma è anche condizionata dal quadro normativo di riferimento, non sempre chiaro in tutte le sue implicazioni. Il decreto ministeriale 471/99 indica come prioritarie la tecnica di trattamento *in situ* o *on site* con le quali si ha una ridotta movimentazione del terreno, al fine di ridurre i rischi connessi al trasporto del materiale inquinato.

Quando le tecnologie *in situ* o *on site* non sono applicabili, è necessario adottare una tecnologia *extra situ* e quindi trasportare il materiale inquinato ad impianti specializzati che utilizzano procedimenti chimici o termici per la distruzione degli inquinanti.

Particolarmente significativo, in merito al trattamento dei rifiuti provenienti dalle bonifiche, è il caso della miniera di Teutschenthal, che il Sidor – sindacato intercomunale gestore dell'impianto inceneritore di Laudelange – ha utilizzato per la messa a dimora dei rifiuti provenienti dal trattamento dei residui di filtrazione dei fumi provenienti dall'impianto di termocombustione per rsu e assimilabili di Leudelange in Lussemburgo. A tale proposito, è interessante riportare l'osservazione dell'ingegner Kurt Schmitz che, nel corso del già citato convegno organizzato dalla Commissione nel dicembre 2000, ha affermato che esistono rifiuti pericolosi che hanno bisogno di un sito sicuro per essere smaltiti ma che esistono anche siti che hanno bisogno dei rifiuti come nel caso della miniera di Teutschenthal.

Questa miniera di potassa, dismessa, presentava una situazione di rischio perché al suo interno si erano verificati dei crolli dovuti alla presenza delle cavità generate dall'attività di estrazione. Dopo un attento studio di fattibilità, iniziato nel 1996, le cavità della miniera sono state riempite con rifiuti inerti, anche pericolosi, provenienti dall'impianto del Sidor; tali rifiuti si stabilizzano nelle cavità ed eliminano il pericolo di crolli. Nella miniera è stato possibile inserire anche rifiuti pericolosi perché essa presenta una formazione geologica favorevole in quanto, gli strati superiori della miniera sono rappresentati da massicci strati di salgemma e argilla che possono ospitare i rifiuti pericolosi in condizioni di sicurezza; una volta chiusa la miniera, con operazioni di messa in sicurezza, i rifiuti vengono confinati per tempi lunghissimi, e non per 50-100 anni come accade per le discariche e non possono più entrare in contatto con la biosfera.

Questa miniera è stata approvata ufficialmente come impianto di recupero ed ha ottenuto l'approvazione anche delle organizzazioni ambientaliste tedesche. Attualmente ha ancora la possibilità di accogliere oltre 4 milioni di tonnellate di rifiuti. Vengono risolti così due problemi: mettere in sicurezza un sito geologico a rischio e mettere a dimora rifiuti pericolosi con un processo di recupero e non di solo smaltimento. Il trasporto dei materiali è stato inoltre fatto in condi-

zioni di sicurezza con carri ferroviari dedicati. La Commissione parlamentare, nel settembre 2000 si è recata in visita alla miniera di Teutschenthal che si è candidata ad ospitare i fanghi essiccati dell'Acna di Cengio. È un significativo esempio di come un problema ambientale possa trasformarsi in una vera e propria risorsa sotto molteplici aspetti.

2.6. *Gli interventi di bonifica nazionali.*

Il Ministero dell'ambiente, nel dicembre 2000, ha siglato l'integrazione dell'accordo di programma sulla chimica di Porto Marghera e l'accordo di programma relativo alla bonifica dello stabilimento Acna di Cengio. Per entrambi gli interventi (il primo operativo, il secondo in attesa di approvazione da parte dello stesso Ministero) si farà ricorso al ricordato sito ex minerario di Teutschenthal ed i rifiuti verranno trasportati per modalità ferroviaria, il che consentirà di ridurre l'impatto ambientale della stessa fase di trasporto, oltre ad accrescere le garanzie di sicurezza, indispensabili nella gestione di milioni di tonnellate di terre e materiali altamente contaminati.

Nell'ambito delle conferenze dei servizi (cui spetta l'approvazione del progetto definitivo di bonifica, con decreto del ministro dell'ambiente di concerto con i ministri dell'industria e della sanità, d'intesa con la regione territorialmente competente), il Ministero ha approvato i piani di caratterizzazione dell'area compresa nel parco di S. Giuliano (lotti A1 e A2) per il sito di Venezia-Porto Marghera, di tutte le aree comprese nello stabilimento petrolchimico di Gela, di parte delle aree comprese nel sito di Priolo, dell'area dello stabilimento Agricoltura spa e dell'area di proprietà dell'Enel comprese nel sito di Manfredonia, dell'area dello stabilimento Acna, delle aree di competenza pubblica comprese nel sito di Cengio e Saliceto, i progetti di bonifica e ripristino ambientale delle aree « Enichem — td 12 » e « Corti Femminili » nel sito nazionale di Venezia, alcuni progetti e piani per la messa in sicurezza del sito nazionale di Manfredonia e per il sito nazionale di Cengio e Saliceto.

Nonostante l'attenzione mostrata dal Ministero, nel nostro Paese il settore degli interventi di bonifica risulta ancora in forte ritardo, in considerazione anche dei forti costi economici associati. Non tutti i piani regionali di gestione dei rifiuti comprendono la programmazione degli interventi di bonifica, come invece previsto dall'articolo 22, punto 5, del decreto legislativo n. 22/97. A fronte di una disomogeneità dei piani regionali di gestione dei rifiuti, vi è tuttavia da prendere in considerazione anche il fatto che l'imprenditoria nazionale non è stata ancora in grado di sviluppare un'azione tendente a ricercare tecnologie d'intervento autoctone, come è dimostrato dal fatto che i pochi operatori presenti sul mercato spesso si avvalgono di *expertise* nord europea o d'oltre oceano.

Vi è però da rilevare che, nel nostro Paese, cominciano a profilarsi all'orizzonte iniziative di privati e di enti di ricerca in grado di mettere a disposizione impianti e innovazioni tecnologiche la cui ricaduta applicativa comunque è prevista non prima dei prossimi due o tre anni. In alcuni casi si è assistito ad interventi di « pseudo bonifica »

consistenti in un semplice trasferimento di rifiuti da discariche abusive a discariche controllate autorizzate, senza tentare interventi in situ che hanno indubbi vantaggi sia in termini di costi sia di minor impatto ambientale. Negli ultimi tempi, la Commissione ha verificato altresì il verificarsi del fenomeno per cui, chi è chiamato ad intervenire, privilegia sempre più la filosofia dell'intervento di messa in sicurezza permanente di un sito contaminato (previsto dalla norma tecnica solo quando l'applicazione della *best available technology* non è sufficiente o ha costi altissimi), piuttosto che un intervento più radicale e definitivo di bonifica e ripristino ambientale.

A questo punto occorre però rilevare che una norma rigida basata solo sulla fissazione di limiti di concentrazione dei contaminanti nei suoli, avulsi da una valutazione di rischio ha senz'altro sfavorito il ricorso alle operazioni di bonifica come peraltro ha mostrato l'esperienza dei limiti tabellari che in alcuni Paesi si sono rivelati inefficaci in assenza di riferimenti scientifici certi ed affidabili per definire gli obiettivi di qualità sia per la componente inorganica del sito e a maggior ragione per quella organica. Il criterio di accettabilità di un sito non può non considerare prioritariamente la riduzione del rischio per la salute umana fino a livelli accettabili. Non è detto, infatti, che per due suoli, differenti per caratteristiche geologiche e idrogeologiche, una concentrazione residua di un determinato inquinante, fissata per legge, sia cautelativa per entrambi i siti e che non sia necessario in qualche caso intervenire con operazioni di *clean-up* al di sotto del limite di soglia fissato dal legislatore. Ciò significa che, dato l'alto impatto delle bonifiche sulle risorse economiche del Paese, si deve privilegiare, nel pieno rispetto del rapporto costi/benefici per la comunità, un criterio misto che assegni ai suoli limiti di accettabilità generici e limiti di *clean-up* realistici da raggiungere sulla base delle valutazioni di rischio, caso per caso, quasi una sorta di negoziazione fondata su progetti di bonifica in cui sia ampiamente riportato e dimostrato il criterio di valutazione scelto per quel sito specifico, supportato ovviamente e obbligatoriamente da dati sperimentali incontrovertibili.

È questa la strada, riteniamo, da percorrere come sembra peraltro auspicabile con il ricorso agli « accordi di programma di risanamento » ambientale ad ampio respiro. Con tale ottica, le autorità locali non dovranno sentirsi in un certo senso costrette a traguardare in maniera rigida e asettica la concentrazione di un determinato inquinante, avulsa dal contesto di risanamento ambientale globale. In tale contesto deve essere invece vista la valutazione del rischio come prioritaria ad ogni intervento. È questa, forse, la chiave di lettura per spiegare i pochi esempi di iniziative autonome orientate soprattutto al settore della messa in sicurezza (vedi il caso dell'Acna di Cengio), alla *bioremediation* (siti Montedison), ed a un impianto sperimentale di estrazione dei suoli contaminati con solvente, in corso di costruzione a Roma e frutto della esperienza della società Ecotec e di Enitecnologie.

Tale situazione, per certi versi paradossale, per come sopra detto, ha ingenerato finora, una forte dipendenza dalle tecnologie di importazione e dagli operatori esperti stranieri. Né sono sufficienti le iniziative che negli ultimi due anni si sono timidamente affacciate all'orizzonte da parte di alcune aziende private, dell'Enea, dell'uni-

versità di Pisa presso l'istituto del professor Petruzzelli, dell'università di Roma presso l'istituto di chimica organica del professor Ortaggi, del Cnr di Bari che sta perfezionando studi sulla *fitoremediation*. È giunto il momento che le iniziative, sia nel settore privato che in quello della ricerca pubblica, data la posta in palio (i numerosissimi interventi di risanamento), siano supportate da un forte e coraggioso investimento di risorse da parte dello Stato, o da finanziamenti pubblico-privati, sulla falsariga del modello americano che mette alla prova, aiutandoli, i soggetti che vogliono sperimentare nuove tecnologie sia nel settore delle smaltimento che delle bonifiche, se non altro per accelerare i tempi di crescita dell'azienda Italia e rendere il nostro sistema, competitivo ed autosufficiente.

Sono ancora lunghi i tempi di recupero richiesti per realizzare il sistema integrato dei rifiuti che soffre ancora di problemi strutturali, di ritardi dovuti alla emanazione della normativa secondaria e alla difficoltà di adeguamento di quella regionale a quella nazionale. Sarà altrettanto necessario, per recuperare il gap che ci separa dall'Europa e dagli USA, promuovere, con maggiore efficacia di quanto finora fatto, la formazione professionale specifica sulla materia dedicata a coloro che negli uffici tecnici comunali saranno chiamati ad esprimere valutazioni e quindi approvare progetti di bonifica, messa in sicurezza, ripristino ambientale presentati da terzi. Tale formazione dovrebbe essere centrata su conoscenze di base di idrogeologia e geologia del territorio, chimismo dei contaminanti nel suolo e nelle falde, valutazione dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente, migliori tecnologie disponibili a costi praticabili. Non si potrà nemmeno prescindere dal promuovere l'adozione, negli atenei nazionali, di corsi di laurea specifici e mirati alla problematica delle bonifiche e della messa in sicurezza e dall'incentivare il ricorso alla certificazione ambientale e alla dichiarazione di bonifica ultimata per tutti quei siti destinati ad usi alternativi, specie nelle aree delle periferie urbane.

In quest'ottica il problema del risanamento ambientale e delle bonifiche potrebbe essere trasformato in un'opportunità per il paese sotto molti punti di vista: ambientale, con il recupero di ampie aree del nostro territorio; sanitario, con l'eliminazione dei rischi per la popolazione; occupazionale, con la nascita di soggetti imprenditoriali con competenza specifica nel settore e la creazione o la salvaguardia di posti di lavoro; scientifico e tecnologico, con la spinta a introdurre tecnologie economicamente competitive e a basso impatto ambientale e la creazione di figure professionali, caratterizzate da particolare competenza scientifica. Solo un radicale cambio culturale nella direzione dello sviluppo sostenibile e di una maggiore coscienza ecologica della popolazione potrà contrastare una sempre più crescente sindrome *nimby* (*not in my backyard*) che, alimentando oltre misura la sensibilità della popolazione, esaspera i toni di un ambientalismo catastrofista — fortunatamente marginale in Italia — che non incoraggia e non aiuta l'imprenditoria ma favorisce solo il malaffare sempre pronto a rendere i propri servizi a bassi costi, negando ogni competitività del sistema dell'imprenditoria. Un ruolo importante di supporto all'attuazione dei principi dello sviluppo sostenibile dovrà giocarlo la scuola con programmi di educazione e sensibilizzazione ecologica.

3. Il contrasto alle ecomafie.

3.1. I delitti contro l'ambiente.

3.1.1. Alcune considerazioni sulla normativa vigente.

Al termine dei suoi lavori, la Commissione deve ribadire come la normativa in materia ambientale varata nel corso degli ultimi anni abbia determinato un quadro interpretativo ed applicativo non omogeneo e spesso mal coordinato, oltre che inadeguato a fronteggiare le dimensioni e la complessità del fenomeno.

Il « decreto Ronchi » — che pure ha rappresentato un'importante tappa evolutiva e di adeguamento alle direttive comunitarie, rispetto al quadro delineato dalla vecchia normativa sui rifiuti — presenta spesso l'enunciazione di una regola cui seguono numerose eccezioni, subeccezioni ed eccezioni alle eccezioni, a volte disperse in più articoli (il tutto nell'ambito di un testo che si compone di 58 articoli, quasi tutti divisi in numerosi commi, e sei allegati). Da ciò discendono inevitabilmente difficoltà di comprensione e, quindi, di concreta applicazione delle regole da parte degli operatori del settore, senza contare poi i « vuoti » normativi determinati dalla mancata emanazione dei previsti strumenti attuativi.

Inoltre, il decreto ha eliminato alcune previsioni fondamentali per il controllo sui movimenti dei rifiuti « dalla culla alla tomba », necessario per contrastare i fenomeni di illegalità diffusa e — come vedremo meglio avanti — la cosiddetta ecomafia. Basta ricordare, a titolo esemplificativo, che il trasportatore professionale di rifiuti ha l'obbligo di inserire nel registro le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti e non anche quelle sulla loro origine e destinazione, laddove invece, recependo le direttive comunitarie, l'articolo 20 del decreto impone alle province che i controlli sulla raccolta ed il trasporto dei rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti. Tale insufficienza del formulario di identificazione favorisce i traffici illeciti di rifiuti e rende, invece, necessaria l'introduzione di un sistema di identificazione del singolo rifiuto che ne segua l'intera vita dal luogo di produzione a quello di destinazione finale (sia esso di recupero e/o di smaltimento).

Altro aspetto negativo generale attiene ad una « semplificazione » che rischia di risolversi, in taluni casi, in una libertà di inquinamento. Le vicende riguardanti la raccolta differenziata e le attività di recupero hanno messo in evidenza il pericolo insito nel regime della sola comunicazione di inizio attività da parte di coloro che svolgono tali attività, cui dovrebbe seguire un sopralluogo da parte dell'organo provinciale entro novanta giorni dalla comunicazione.

Del ruolo decisivo dei centri di stoccaggio provvisorio nei casi di traffici illeciti la Commissione si è ampiamente occupata, rilevando come — anche in questo caso — la previsione del regime della mera comunicazione alla regione e il successivo controllo della provincia, consentano l'utilizzo del centro di stoccaggio, regolarmente denunciato, come centro di smistamento del materiale da smaltire illecitamente o addirittura come sito finale dello smaltimento. Va inoltre sottolineato che la mancata imposizione della prestazione di garanzia fideiussoria

per le imprese sottoposte al regime della sola comunicazione favorisce la creazione di numerose società nullatenenti.

È evidente allora che occorre una diversa attivazione da parte degli enti locali, abolendo il meccanismo della semplice comunicazione e prevedendo un controllo della regione o dell'Arpa, prima di rilasciare il nullaosta, e successivi controlli periodici da parte delle province per verificare il corretto esercizio dell'attività dichiarata.

Limitando l'attenzione alle norme penali, va poi osservato che solo alcune di esse sono dichiaratamente finalizzate a regolare la materia ambientale, come quelle sulla repressione dell'inquinamento, mentre altre possono esservi ricondotte solo accogliendo una nozione allargata di « ambiente »: si pensi alla legislazione in materia urbanistica o alle contravvenzioni in materia sia di danneggiamento del patrimonio archeologico, storico e artistico (articolo 733 c.p.), sia di distruzione e deturpamento di bellezze naturali (articolo 734 c.p.); ovvero, ad altre fattispecie penali che potrebbero considerarsi anch'esse poste a tutela dell'ambiente, seppure con un ambito operativo residuale ed eventuale. A titolo esemplificativo, basta ricordare i reati di incendio (articoli 423-424 c.p.), inondazione, frana o valanga (articoli 426-427 c.p.), avvelenamento di acque o di sostanze alimentari (articoli 439-440-452 c.p.) ed altre.

Tale impostazione seguita dal legislatore non rileva soltanto sotto il profilo sistematico, poiché essa ed i rapporti intercorrenti tra i vari settori normativi segnalati sono sintomatici di una determinata volontà legislativa e refluiscono immediatamente sullo stesso significato da attribuire al concetto di « ambiente » e sulle possibilità espansive del concetto stesso, tutte le volte che esso compare in una fattispecie incriminatrice. Se a ciò si aggiunge il carattere disorganico della normativa *extra codicem*, specie nei settori caratterizzati dalla continua stratificazione di testi legislativi tra loro disomogenei, si comprendono le difficoltà che tuttora si oppongono alla costruzione di un bene giuridico di categoria.

In realtà, la legislazione penale in materia ambientale è spesso solo rafforzativa di discipline di natura amministrativa. Si utilizza la sanzione penale a tutela prevalente del momento autorizzativo o del provvedimento amministrativo, affidando, in sostanza, la tutela dell'ambiente al rapporto di collaborazione tra privato e pubblica amministrazione — diversamente modulato a seconda dei casi — ed al controllo da quest'ultima effettuato sulle attività (di emissione, di scarico, di smaltimento). In tal modo, ciò che si sanziona penalmente è — in prevalenza — la rottura di questo rapporto di collaborazione che, peraltro, spesso non viene assolutamente assicurato. Lo stesso controllo amministrativo è insufficiente, quando addirittura non esiste che sulla carta per mancanza di strutture ovvero perché, quando ci sono, di frequente non funzionano o tardano ad attivarsi.

È chiaro che secondo lo schema descritto, il modello di illecito tipico utilizzato è quello in cui la norma penale è servente al provvedimento amministrativo e l'essenza della condotta consiste nella « inottemperanza ». Ciò spiega perché il legislatore italiano abbia utilizzato in materia ambientale essenzialmente il modulo contravvenzionale, la cui origine è — come è noto — quella di illecito amministrativo.

Il vero problema di tale modello rimane, però, legato alla sua ridotta efficacia, sia generale che special-preventiva. In particolare, nel caso dei reati ambientali, il ricorso generalizzato allo strumento contravvenzionale fa emergere il suo ridotto carico sanzionatorio, soprattutto se rapportato al rango primario dell'interesse tutelato — ulteriormente ridotto anche dalla possibilità del ricorso all'oblazione — ed al conseguenziale, esiguo termine prescrizionale non compatibile con la durata del processo, che certo non incentiva le autorità inquirenti nella repressione degli illeciti.

Inoltre, la natura contravvenzionale delle condotte punite non consente a magistratura e forze dell'ordine di adoperare tutto lo strumentario investigativo e repressivo penale, che consegue, invece, alla ricorrenza di fattispecie delittuose (misure cautelari coercitive e interdittive, intercettazioni telefoniche o ambientali, eccetera).

La ridotta efficacia delle fattispecie contravvenzionali è aggravata — come si è detto — dalla dispersione delle norme a tutela dell'ambiente in una miriade di leggi, che ne rende più difficile l'esatta conoscenza e, dunque, l'osservanza, solo « mitigata » dal fatto che, trattandosi appunto di illeciti contravvenzionali, come suol dirsi « basta la colpa » per l'affermazione del giudizio di responsabilità. Questo discorso si rende ancora più evidente nel « decreto Ronchi », che ha riordinato ex novo la materia attinente ai rifiuti, in attuazione delle direttive comunitarie (la 91/156/Cee sui rifiuti, la 91/689/Cee sui rifiuti pericolosi e la 94/62/Ce sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi).

Limitandoci ai profili attinenti alla natura degli illeciti ed alle relative sanzioni, va detto che il decreto in oggetto non si discosta, in linea generale, dai due modelli d'illecito tipiche della materia ambientale, e cioè l'illecito amministrativo e la contravvenzione, con l'unica eccezione del trasporto illecito dei rifiuti, in quanto l'articolo 52 rende applicabile il reato di cui all'articolo 483 cp. Una tale evoluzione non ha tuttavia coinvolto anche il traffico illecito dei rifiuti, fattispecie ontologicamente più grave della precedente, sia perché comporta sicuramente una sistematicità operativa ed un'organizzazione stabile, sia perché può, conseguentemente, ricomprendere attività più di frequente gestite dalla cosiddetta ecomafia.

La realtà emergente dalle indagini svolte dalla Commissione, in particolare nelle regioni a tradizionale presenza mafiosa, rende evidente come, a fronte di attività illecite nel contesto delle quali si è inserita la criminalità organizzata, l'effetto della normativa ambientale vigente è praticamente nullo, giacché le modeste sanzioni previste sono del tutto inadeguate a fronteggiare e scoraggiare i vantaggi economici miliardari che determinano. Paradossalmente, in alcune situazioni l'azione di contrasto è resa possibile non perché l'oggetto dell'indagine è il traffico e lo smaltimento illecito di rifiuti, ma le operazioni finanziarie che stanno a monte e che configurano fattispecie di delitti (si pensi al reato fiscale, al falso in bilancio); fuori dai casi, poi, in cui da subito emergono elementi che facciano ipotizzare i reati di falso, truffa, o di casi — di difficile configurazione e dimostrazione probatoria — di un disastro ambientale o dell'avvelenamento di acque, la Commissione ha dovuto registrare lo sforzo degli operatori di giustizia di ricercare ipotesi di reato « collaterali », che consentano di colpire la gestione illecita dei rifiuti. Ciò vale ancor più quando ricorrono gli

estremi dell'associazione per delinquere, che — per la sua natura di delitto — non può essere contestata rispetto a sanzioni amministrative o reati contravvenzionali, nonostante che la complessità del fenomeno criminale descritto richieda di essere posto prevalentemente in relazione all'esistenza di strutture criminali create allo scopo.

Lo sforzo effettuato nell'utilizzazione normativa non può surrogare l'esigenza di una norma precisa per ciò che attiene alle prassi applicative ed investigative. La semplificazione normativa e l'individuazione di meccanismi sanzionatori semplici, chiari ed efficaci, farebbero accrescere, invece, sia i livelli di deterrenza nei confronti dei soggetti destinatari delle norme che i livelli di efficacia dell'azione degli uffici requirenti e di polizia.

3.1.2. Il delitto ambientale. Proposte normative.

La Commissione è ben consapevole che la sola via della repressione penale non è la panacea per gli illeciti nel ciclo dei rifiuti, essendo prioritario e comunque indispensabile un adeguamento e rafforzamento del sistema dei controlli amministrativi ed altre forme di intervento preventive.

Sotto questo profilo, deve rilevarsi che il sistema complessivo di funzionamento del sistema è senz'altro migliorato nel corso degli anni, ma rimane ancora insufficiente ed inadeguato, specie a fronte delle nuove emergenze della criminalità organizzata. Di certo un corretto funzionamento dell'intero ciclo dei rifiuti rappresenta la migliore garanzia contro l'incidenza degli illeciti, ma si è ancora lontani nel nostro Paese dalla realizzazione di certi standard di condotta degli operatori e di qualità dei servizi e delle attività di controllo amministrative, sicché l'introduzione nel codice penale di alcune tipologie di illecito ambientale rappresenterebbe un chiaro segnale di volontà politica. Infatti, tale inserimento, oltre che rispondere ad una esigenza di chiarezza metodologica — superando le diverse norme attualmente sparse in più testi — avrebbe un chiaro valore simbolico di riconoscimento del valore fondamentale del bene ambiente e della sua tutela nella società attuale.

In tal senso si sono levate le voci unanimi dei magistrati maggiormente impegnati nel settore, anche in occasione del recente Forum organizzato dalla Commissione su « Illeciti ambientali ed ecomafie. Riflessione sulle problematiche connesse ai delitti contro l'ambiente » (13), cui hanno preso parte il Presidente della Commissione, Massimo Scalia, il procuratore nazionale antimafia Piero Luigi Vigna, il procuratore distrettuale antimafia di Palermo Pietro Grasso, il sostituto procuratore antimafia di Napoli Giovanni Russo, il sostituto procuratore di Santa Maria Capua Vetere Donato Ceglie, il sostituto procuratore antimafia di Reggio Calabria Alberto Cisterna, il sostituto procuratore di Venezia Felice Casson, il sostituto procuratore distrettuale di Genova Silvio Franz, il procuratore aggiunto di Torino Mario Laudi.

(13) Roma, 5 febbraio 2001.

Per queste ragioni, già la Commissione monocamerale istituita nella XII legislatura, raccogliendo le indicazioni della conferenza ONU del Cairo del settembre 1995, aveva posto nel dovuto rilievo la necessità di un più adeguato impianto sanzionatorio, non già a titolo di mero inasprimento delle pene, ma per consentire all'autorità giudiziaria e alle forze di contrasto di dotarsi di strumenti adeguati nella repressione di tali fenomeni e, al contempo, rafforzare l'efficacia deterrente del sistema complessivo delle norme poste a presidio dell'ambiente. Del resto, in questa direzione, l'utilizzazione del modello delittuoso costituisce una costante nei principali codici penali europei, accanto ad ipotesi criminose minori (codici penali tedesco, portoghese, francese, spagnolo).

Anche in Italia, verso la prospettiva del delitto in materia ambientale (pur con notevoli inconvenienti nella formulazione delle norme) si sono succedute diverse proposte di legge sin dal 1992. Lo schema di disegno di legge-delega per la riforma del codice penale, elaborato dalla « commissione Pagliaro » e pubblicato per la prima volta nel 1992; il « progetto di una legge generale sull'ambiente », elaborato da una commissione nominata dall'allora ministro dell'ambiente, Valdo Spini, e pubblicato nel 1994; le proposte provenienti dalle associazioni, tra cui merita di essere ricordata quella di Legambiente, che prevede l'inserimento nel codice penale dei delitti contro l'ambiente, sulla falsariga della risoluzione conclusiva del citato congresso mondiale dell'ONU sulla criminalità e la giustizia, svoltosi al Cairo nel maggio 1995; il progetto di una legge generale sull'ambiente (n. 1878, presentato il 15 luglio 1996); la bozza di disegno di legge finalizzato all'introduzione, nel codice penale, dei delitti contro l'ambiente, elaborata nel 1997 dalla « sottocommissione diritto sostanziale » della commissione ecomafia, nominata dal ministro dell'ambiente Ronchi.

In conclusione, dall'esame non solo comparatistico, ma anche dei numerosi progetti elaborati in Italia, può evincersi una presa d'atto, ormai da tempo, dell'insufficienza del modello sinora utilizzato per tutelare l'ambiente, cioè quello di carattere contravvenzionale e di « inottemperanza », soprattutto a causa della sua ridotta efficacia lato sensu di carattere sanzionatorio.

Uno dei primissimi impegni della Commissione in questa legislatura è stato perciò la redazione del documento XXIII n. 5 approvato nella seduta del 26 marzo 1998, « Introduzione nel codice penale del titolo VI-*bis*, « Delitti contro l'ambiente », e disposizioni sostanziali e processuali contro il fenomeno criminale dell'ecomafia », con il quale si formulava una proposta d'inserimento nel codice penale di un concetto unitario del bene ambiente e di alcune figure delittuose dalla cornice edittale non indifferente, aggressive o pericolose per il bene stesso.

Viene previsto, infatti, l'inserimento nel titolo VI del libro II del codice penale di un capo relativo ai delitti ambientali, con ciò riconoscendo alle aggressioni al bene ambiente lo stesso disvalore giuridico che connota le condotte lesive dell'incolumità pubblica e della salute pubblica.

Di rilievo sono la previsione del delitto di traffico illecito di sostanze dannose per l'ambiente e la salute, nonché la previsione di due aggravanti speciali per i delitti di associazione per delinquere

semplice e di stampo mafioso, ogni volta che i delitti-scopo siano, rispettivamente, delitti contro l'ambiente ovvero quando le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo siano finanziate con i proventi di attività illecite contro l'ambiente.

Fra le previsioni di carattere procedurale, in particolare merita segnalare che la proposta prevede espressamente la confisca obbligatoria anche in caso di patteggiamento per illeciti ai danni dell'ambiente. L'introduzione di tale principio sortirebbe effetti assolutamente salutarì in senso preventivo, generale e speciale, poiché consentirebbe di colpire in modo incisivo e definitivo il patrimonio economico ed operativo dei responsabili delle condotte illegali.

L'impostazione che la Commissione auspica sia assunta a livello legislativo è pertanto quella di unificare, sotto il profilo della tutela penale, il concetto di aggressione all'ambiente, contemporaneamente abrogando tutte le norme sanzionatorie di minor rilievo sparse nella legislazione e prevalentemente ispirate a controlli formali. Del resto appare proprio questo il senso dell'abbinamento al disegno di legge governativo AS 3960 allo stralcio del provvedimento sulla depenalizzazione (AS 2570-*bis*).

D'altra parte, proprio allo scopo di elaborare un progetto di legge in materia ambientale, è stata istituita una commissione di studio in seno al Ministero dell'ambiente, il cui lavoro — dopo il concerto del Ministero della giustizia — ha portato al disegno di legge varato lo scorso mese di aprile dal Governo. Soprattutto, sollecitazioni in questo senso sono giunte all'Italia da organismi sovranazionali quali l'ONU (alla conferenza sulla criminalità svoltasi al Cairo nel 1995) ed il Consiglio d'Europa, che ha predisposto una « Convenzione per la tutela dell'ambiente attraverso il diritto penale » nel novembre 1998.

Le osservazioni sopra riportate hanno, di recente, trovato una conferma nell'inizio della discussione in sede di Commissioni riunite giustizia ed ambiente del Senato del disegno di legge 2570-*bis* (deputati Bonito ed altri, contenente delega al Governo per il riordino e la semplificazione del sistema sanzionatorio in materia di salvaguardia dell'ambiente e del territorio, risultante dallo stralcio, deliberato il 2 marzo 1999, dell'articolo 9 del testo proposto dalla Commissione giustizia per il disegno di legge n. 2570, approvato dalla Camera dei deputati), del disegno di legge 3282 (Lubrano di Ricco ed altri, Revisione della legislazione vigente, anche in previsione dell'introduzione della figura del « delitto ambientale », con riferimento alla legislazione comparata) e del disegno di legge 3960 (Introduzione nel codice penale di disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente). L'approvazione dei disegni di legge innanzi indicati contribuirebbe, certamente, a risolvere le discrasie già poste in evidenza dalla Commissione in altri documenti e ad adeguare la legislazione alla nuova sensibilità ambientale che, come detto, emerge in maniera chiara, forte ed univoca dalla realtà del Paese.

Purtroppo, si deve rilevare con rammarico che, a fronte delle spinte in questa direzione che vengono da formazioni sociali ed organi istituzionali, i disegni di legge per l'introduzione dei delitti ambientali nel codice penale giacciono da quasi due anni all'esame del Senato. Queste incertezze del legislatore, con l'eccessiva dilatazione dei tempi

di approvazione dei nuovi strumenti di prevenzione e di contrasto, non soltanto sono produttivi di effetti assai negativi rispetto alle situazioni già in atto, ma — è bene dirlo — a causa del forte impatto che esse hanno sulla società civile, ad ogni livello, rischiano di minare anche l'azione tenace e caparbia di coloro che sono impegnati da anni nella difesa di un bene prezioso per tutti e che richiede uno sforzo comune, la cui tutela, invece, rimane ancora in larga parte affidata all'iniziativa volenterosa del singolo magistrato o del singolo rappresentante delle forze dell'ordine, oppure alla denuncia di un'associazione ambientalista.

Sulla base di queste valutazioni e tenendo conto delle numerose e chiare indicazioni provenienti dagli operatori di giustizia in merito all'irrisorietà delle sanzioni attualmente vigenti — con le connesse difficoltà investigative e probatorie, nonché di condanna dei responsabili che si sono espone — ed alla necessità di introdurre figure di delitti a protezione del bene primario dell'ambiente, l'Ufficio di Presidenza della Commissione ha richiesto un incontro al Capo dello Stato, cui ha fatto presente la gravità della situazione e la distanza tra le gravi e ripetute aggressioni criminali all'ambiente, il comune sentire di forte condanna rispetto a tali atti ed un codice penale che mostra di essere ancora assai arretrato ed inadeguato.

La Commissione ha certamente colto il segnale positivo rappresentato dall'introduzione — da parte del Senato — del delitto di traffico illecito di rifiuti nell'ambito del disegno di legge 3833, finalmente approvato in via definitiva l'8 marzo 2001(3833-B): la norma mira a colpire, con una pena che va da un anno a sei anni (aumentata da tre a otto anni per il caso di rifiuti radioattivi), coloro che — spesso affiliati o conniventi con le organizzazioni criminali mafiose e non — cedono, ricevono, trasportano, esportano, importano o comunque gestiscono ingenti quantitativi di rifiuti senza le necessarie autorizzazioni, conseguendo profitti ingiustificati.

Va però ribadito che i necessari connotati di organicità della riforma passano inevitabilmente attraverso l'introduzione delle fattispecie di delitto ambientale. Interventi ed innovazioni richiesti peraltro anche da organismi sovranazionali, come il Consiglio d'Europa, che oltre tre anni fa ha varato una convenzione sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale, che il nostro Paese — date le insufficienze normative sopra sinteticamente rappresentate — avrebbe attualmente difficoltà a sottoscrivere. L'auspicio è che gli esiti del lavoro svolto da parte della Commissione, l'unanimità di consensi registrata e la grande tensione nella direzione dell'introduzione del delitto ambientale rilevata tra gli operatori del settore, vengano fruttuosamente elaborati dagli organi di governo della prossima legislatura.

3.2. Il documento sui traffici illeciti e le ecomafie.

Nella relazione sul biennio dell'attività, la Commissione aveva già evidenziato la gravità e la diffusione, soprattutto nelle regioni meridionali, di traffici illegali di rifiuti, anche pericolosi, e le connessioni esistenti tra queste attività illecite e gli interessi della criminalità organizzata.

Si tratta di una delle tematiche cui la Commissione ha continuato a prestare un'attenzione costante sia attraverso l'attivazione di propri poteri d'indagine, che mediante documenti, audizioni ed incontri.

Il lavoro svolto si è concluso con l'approvazione nella seduta del 25 ottobre 2000 del « Documento sui traffici illeciti e le ecomafie » (14), che delinea con maggiore precisione e completezza gli elementi di conoscenza acquisiti in sede giudiziaria, la dinamica e l'estensione di questi traffici, la forte penetrazione nel settore dei sodalizi criminali e le rotte anche internazionali talvolta seguite.

Già in occasione del *forum* nazionale « I crimini contro l'ambiente e la lotta alle ecomafie » (15), la Commissione aveva evidenziato come fosse necessario, in materia di traffici illeciti di rifiuti, accrescere l'attenzione dedicata al settore dei rifiuti speciali e pericolosi, rappresentando — a significazione della gravità e della portata del fenomeno criminale — che secondo le stime ufficiali (Anpa, Osservatorio nazionale sui rifiuti) sono gestite in maniera non corretta o del tutto illecita circa 30 milioni di tonnellate di rifiuti l'anno, con un business illegale pari a circa 12 miliardi di lire l'anno ed un danno erariale calcolabile in circa 2 mila miliardi di lire. Di fronte a tali cifre, è necessario comprendere quali siano le destinazioni che questa enorme massa di rifiuti prende ogni anno ed è stato questo l'obiettivo dei lavori della Commissione.

3.2.1. *Insedimenti ed infiltrazioni delle organizzazioni di tipo mafioso.*

Un primo dato preoccupante raccolto dalla Commissione è relativo al rapporto intercorrente fra traffico illegale di rifiuti e criminalità organizzata, soprattutto nelle regioni a tradizionale presenza mafiosa (Campania, Lazio, Calabria e Sicilia).

Il classico *modus operandi* delle associazioni criminali per realizzare questi traffici è il sistema del cosiddetto « giro bolla », grazie al quale i rifiuti pericolosi vengono spediti da un soggetto ad un altro, il quale emette una ricevuta falsa, perché quei rifiuti non vengono né ricevuti né inertizzati. In realtà, i rifiuti sono stati spediti altrove illecitamente, per lo più presso cave abbandonate o discariche non autorizzate a ricevere rifiuti di provenienza extra-regionale, se non addirittura mescolati al terriccio ed interrati per essere utilizzati nella pavimentazione di strade o nella costruzione di abitazioni civili. Eppure, formalmente la documentazione è regolare: vi è un mittente di rifiuti pericolosi e vi è un ricevente che dichiara sia la ricezione che il declassamento.

Esemplificativa di tale attività è l'inchiesta, di cui la Commissione si è già occupata, della direzione distrettuale antimafia di Napoli su alcuni traffici illeciti di rifiuti pericolosi provenienti da industrie del nord Italia, in specie dell'Emilia Romagna, e trasportati lungo le dorsali tirrenica ed adriatica, per essere abbandonati in aree del meridione controllate dalla criminalità organizzata (16).

(14) Doc. XXIII n. 47, approvato nella seduta del 25 ottobre 2000.

(15) Napoli, 26 febbraio 1999.

(16) Vedi doc. XXXII n. 12, relazione sulla Campania, doc. XXIII n. 23, relazione sull'Abruzzo, e doc. XXIII n. 32, relazione sull'Emilia Romagna.

Sarebbe, però, un errore attribuire solo all'azione delle ecomafie l'intera responsabilità di tali fenomeni illeciti. Esistono, infatti, e prosperano società non riconducibili alla criminalità organizzata, che proprio sulla illecita gestione dei rifiuti sembrano fondare le loro attività. Si registrano inoltre fatti di microcriminalità assai diffusa sull'intero territorio nazionale. Ricondurre tutta l'illegalità alle ecomafie significherebbe, quindi, offrire una lettura distorta del fenomeno, dimenticando una grossa fetta delle attività illecite.

3.2.2. *Gli interessi della 'ndrangheta.*

In Calabria, le forti connessioni tra criminalità organizzata e traffici illegali di rifiuti sono emerse con chiarezza da numerose vicende giudiziarie. Facendo rinvio per una esposizione compiuta di tali vicende alla lettura del documento sulla regione, approvato dalla Commissione, basta qui solo qui citare la recente inchiesta della procura distrettuale di Reggio Calabria (17), che ha consentito l'arresto di esponenti della cosca Molè-Piromalli; quella relativa all'illecita gestione di circa 30 mila tonnellate di rifiuti pericolosi (ferriti di zinco) provenienti dalla Pertusola sud di Crotone e l'inchiesta sugli appalti per la realizzazione degli impianti per il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti nei comuni di Catanzaro, Rossano e Reggio Calabria, per i quali la regione Calabria ha ottenuto cospicui finanziamenti statali (circa 100 miliardi complessivi), spesi, però, senza che gli impianti venissero realizzati. (nota: Solo di recente, infatti, gli impianti di Catanzaro Lido-Alli e di Rossano sono stati completati, mentre quello di Reggio Calabria è stato riattato, grazie all'intervento dell'ufficio del commissario per l'emergenza, potendo finalmente entrare in funzione).

Un allarmante spaccato del controllo operato dai gruppi criminali nel settore delle gare pubbliche è offerto dal procedimento pendente presso la procura di Catanzaro, relativo alla licitazione privata per l'affidamento del servizio di nettezza urbana del comune di Catanzaro negli anni 1995, 1996 e 1997. In questo caso, l'organizzazione criminale realizzava il controllo delle gare d'appalto, da un lato attraverso la creazione artificiosa di una serie di società satelliti, tutte riconducibili all'impresa capofila facente capo al gruppo criminale, in grado di proiettarsi nelle gare con diversi ribassi percentuali al fine di prevenire le cosiddette offerte « scheggia » o quelle provenienti da ditte non controllabili in anticipo; dall'altro, ponendo in essere un'attenta politica di contatti finalizzata all'imposizione delle offerte e dei ribassi, sfruttando la propria potenza economica e la propria posizione dominante.

Solo quando tale attività « preventiva » non consentiva di raggiungere gli esiti prefissati, si ricorreva alla coazione ed alla minaccia nei confronti degli altri imprenditori intervenuti alle gare, obbligandoli ad una partecipazione alle gare secondo le condizioni stabilite dall'organizzazione, ovvero al loro ritiro.

(17) Vedi doc. XXIII n. 38, relazione sulla Calabria.

3.2.3. Cosa nostra e l'affare rifiuti.

L'evoluzione « imprenditoriale » dei *clan* mafiosi trova riscontro, in Sicilia, anche nel ciclo dei rifiuti, dove l'interesse delle organizzazioni mafiose si è esteso — già a partire dai primi anni novanta — al controllo degli appalti ed alle stesse scelte delle pubbliche amministrazioni (18). Diverse sono le inchieste giudiziarie che dimostrano l'interesse delle cosche per il settore dei rifiuti: per una loro lettura completa si fa rinvio alla relazione sulla Sicilia.

Merita qui ricordare le vicende relative alla gestione delle discariche di Misilmeri e Pollina, che dimostrano il controllo completo del ciclo da parte dei sodalizi criminali.

In particolare, nell'inchiesta sulla gestione della discarica di Pollina sono coinvolti diversi sindaci di quel comune, che avrebbero contribuito alla realizzazione degli interessi illeciti di cosa nostra, affidando a Salvatore Butticè, « appoggiato » dalle famiglie mafiose locali, la gestione di una discarica comunale per la raccolta di rsu su un terreno, destinato in precedenza alla raccolta di materiali inerti e sottoposto a vincoli. Secondo la ricostruzione dell'organo inquirente, i soggetti coinvolti imponevano, inoltre, ai comuni ed alle imprese che scaricavano i loro rifiuti nella discarica abusiva prezzi superiori a quelli stabiliti dalla conferenza dei servizi. Peraltro, l'affare della discarica era solo un tassello di un più ampio mosaico affaristico, costituito da appalti e subappalti pilotati in favore di soggetti legati a cosa nostra (19).

Inquietante è, poi, l'inchiesta relativa alla realizzazione dell'impianto di smaltimento e compostaggio di Trapani, gestito dal maggio 1988 al maggio 1993 dall'impresa De Bartolomeis di Milano, che — secondo quanto rilevabile dalla documentazione disponibile alla Commissione — fin dal 1989 si è mostrata permeabile all'influenza di cosa nostra, ponendosi a capo di un gruppo di imprese, tra cui ditte legate a soggetti mafiosi, con buone entrate presso l'amministrazione regionale, in grado di facilitare l'ottenimento di autorizzazioni e di altri provvedimenti abilitatori. L'azienda, fatto ancor più significativo, utilizzava regolarmente per la raccolta dei rifiuti automezzi noleggiati da società legate alla famiglia mafiosa trapanese di Vincenzo Virga.

Ebbene, la gestione De Bartolomeis termina nel 1993 e l'impresa fallisce nel 1996, non prima di aver ceduto un ramo d'azienda ad una società denominata Rot, riconducibile ad esponenti mafiosi. Nel luglio 1993, si aggiudica il nuovo appalto la società cooperativa Lex, « gradita » peraltro alla famiglia Virga. Sul finire del 1994, però, vince a sorpresa l'appalto la società Dusty di Catania, la quale, subito dopo l'aggiudicazione, si rende conto che non ha i mezzi idonei per assicurare il trasporto dei rifiuti, probabilmente « consigliata » a ciò dai furti nei cantieri e da qualche piccolo danneggiamento: perciò deve ricorrere a subappalti, rivolgendosi a quelle stesse ditte che precedentemente, per motivi unicamente giudiziari, non avevano potuto aggiudicarsi la gara e che sono in qualche modo collegate alla famiglia Virga.

(18) Vedi doc. XXIII n. 34, relazione sulla Sicilia.

(19) Sul punto vedi anche l'audizione del procuratore distrettuale di Palermo, dottor Pietro Grasso, del 13 giugno 2000.

3.2.4. Il controllo criminale in Campania – Il clan dei casalesi.

In questa regione, tuttora in fase emergenziale per quanto concerne lo smaltimento dei rifiuti, sono univoci inoltre i segnali in merito alla riconducibilità di molte imprese del ciclo dei rifiuti all'azione delle organizzazioni camorristiche.

Si tratta in molti casi di società d'intermediazione, trasporto e smaltimento di rifiuti, che dispongono di notevoli mezzi finanziari, possono imporre tariffe controllate per la trattazione di materiali ed hanno la capacità di gestire i traffici con efficienza e mobilità sull'intero territorio nazionale.

Certo, la gestione commissariale ha contribuito ad un miglioramento della situazione almeno per il settore delle discariche, grazie all'affidamento diretto delle stesse al commissario delegato, ma la situazione rimane ancora assai critica negli altri settori, specie quello del trattamento dei rifiuti industriali, che si offre in particolar modo all'attività di declassificazione dei rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi, per finire poi in cave e discariche abusive disseminate sul territorio. Le informazioni a disposizione della Commissione mostrano un sensibile incremento di tali attività illecite, al punto che oggi il territorio campano sembra essere saturo e si registra quel fenomeno per cui i rifiuti vengono smaltiti illegalmente in altre regioni, come il Lazio, la Basilicata e soprattutto l'Abruzzo.

Emblematica l'indagine sui traffici di rifiuti, anche tossico – nocivi, gestiti dal *clan* dei casalesi: tali rifiuti, provenienti in gran parte dal nord Italia, venivano declassificati in appositi centri di stoccaggio ed immessi nel casertano, soprattutto nelle zone di Villa Literno e Baia Verde.

Già la Commissione d'inchiesta operante nella XII legislatura aveva indicato la provincia di Caserta come « il territorio dell'ecomafia », sotto il totale controllo, infatti, del clan dei casalesi. Da questo punto di vista, emblematiche sono le vicende giudiziarie – illustrate dalla Commissione nel citato documento – sull'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti a Mondragone (Caserta) e quelle condotte dalla procura di Santa Maria Capua Vetere sull'area di Sant'Angelo in Formis dove erano presenti sia i macchinari per l'attività estrattiva (che nel frattempo aveva rotto la falda creando uno dei noti « laghetti »), sia migliaia di tonnellate di rifiuti di ogni tipologia smaltiti ovviamente in maniera illecita.

Gli interessi ed il ruolo dei clan camorristici sono di ancora più chiara evidenza nelle risultanze investigative dell'inchiesta « Eco », condotta dalla procura distrettuale di Napoli e ormai prossima alla chiusura della fase delle indagini, che ha ad oggetto proprio il controllo sul territorio nazionale delle attività di smaltimento di rifiuti da parte del clan dei casalesi, nel periodo 1994 – 1997. L'attività investigativa svolta ha consentito di ricostruire gli ingenti flussi economici e finanziari derivanti dai profitti dell'attività illecita consumata da parte di numerosi soggetti (101) e società sia commerciali (13) che di trasporto (21), nonché aziende produttrici di rifiuti (9), centri di stoccaggio intermedi (6) e società di smaltimento rifiuti (8). Il flusso illecito di scorie movimentate sul territorio nazionale nel periodo compreso tra il giugno 1994 ed il marzo 1996 si aggira intorno agli 11